STATUTO

"RADIOIMMAGINARIA MEDIA HUB"

Art.1 – Costituzione, Denominazione e Sede

1.1 È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. Del Codice civile ed in base al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) un'Associazione di Promozione Sociale anche ai sensi dell'art.35 e ss. del D. Lgs. 117/2017 denominata "*Radioimmaginaria Media Hub APS*", con sede in **Castel Guelfo di Bologna, Piazzale Dante Alighieri 21/A**;

1.2 L'eventuale variazione di sede all'interno del Comune non comporta variazione Statutaria. L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di raggiungere al meglio gli scopi sociali;

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 – Scopi ed attività dell'Associazione

2.1 L'Associazione nasce al fine di promuovere lo sviluppo della personalità umana, di agevolare la rimozione degli ostacoli che precludono la pari dignità sociale e d'opportunità, di ampliare lo spettro del diritto alla formazione e alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità latenti di bambini, adolescenti e ragazzi; siano essi associati o terzi. L'Associazione opera senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore degli associati, loro famigliari o di terzi.

2.2 Per il perseguimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o prevalente le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di

Impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2.3 L'Associazione potrà, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale suddette, svolgere in particolare le seguenti tipologia di interventi:

1) La realizzazione di casi di concreta integrazione di bambini, adolescenti e ragazzi in condizioni di svantaggio sociale, attraverso la partecipazione ad attività operative, eventi, incontri, scambi e percorsi che consentano l'acquisizione e il miglioramento di competenze sociali, relazionali, tecnico-pratiche e che favoriscano il superamento delle condizioni individuali, culturali, economiche e sociali che sono spesso causa di esclusione sociale;
2) La promozione e l'incentivazione di attività che richiedono abilità diverse disponibili in bambini, adolescenti e ragazzi non normodotati, o che coinvolgono genitori in difficoltà al fine di consentire l'acquisizione e il miglioramento di competenze sociali, relazionali, tecnico-pratiche utili a vivere con pienezza la propria vita;
3) Promozione e realizzazione di un modello di protagonismo "protetto" e di partecipazione che non discrimini, ma integri e realizzi il pieno potenziale di una generazione in transito (spesso tardivo) dalla fanciullezza all'età adulta;
4) Promozione e realizzazione di un'attività di produzione-consumo consapevole di contenuti media intelligenti, accattivanti ed intriganti da parte di adolescenti e ragazzi attraverso l'uso strategico dei nuovi media sociali in combinazione con quelli tradizionali (audio, radio, musica, video, TV, cinema, ecc.);
5) Promozione e realizzazione di rapporti di scambio culturale e sociale tra bambini, adolescenti, ragazzi e persone di generazioni successive attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di team intergenerazionali creati ad-hoc, con attività rivolte ad ottenere stimolo della creatività, socializzazione attiva, scambio di esperienze costruttive, scambi formativi, la costruzione del senso di lavoro di gruppo;
6) Promozione, organizzazione, produzione e diffusione di attività rivolte ad adolescenti e ragazzi col metodo dell'azione-correzione nell'ambito di contenuti audio-video per radio, TV, cinema e nuovi media sociali con finalità generative di collaborazione, comprensione, interazione, progettualità reali.

2.4 L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e

gratuite. L'Organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Comitato Etico di cui al successivo art.12, laddove costituito, ovvero in sua assenza il Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 10;

2.5 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo;

2.6 È esclusa dagli scopi dell'Associazione qualsiasi finalità politica, sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati;

2.7 Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione nel rispetto delle normative vigenti, ed ogni altra attività connessa, correlata e necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie quali, tra l'altro:

a) Stipulare tutti quegli accordi necessari a garantire il funzionamento e l'equilibrio economico-finanziario dell'Associazione e ad agevolarne lo sviluppo;

b) Aderire a tutte le associazioni od enti, italiani e internazionali, attraverso cui favorire il conseguimento degli scopi dell'Associazione;

c) Svolgere qualsivoglia attività connessa ed affine agli scopi dell'Associazione;

d) Attuare progetti propri, o aderire a progetti di enti pubblici e di privati, che consentano la promozione ed il conseguimento degli scopi sociali;

e) Acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee al raggiungimento di una maggiore presenza ed efficacia della propria attività sul territorio nazionale;

2.8 L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art.3 – Volontariato e Collaborazione con altri Enti

3.1 Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati;

3.2 I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi dalle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo;

3.3 I volontari vengono assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi;

3.4 Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che potranno

vestire, in forma occasionale ed ausiliare, anche la natura di attività economiche di raccolta fondi per iniziative promozionali e di comunicazione;

3.5 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori dipendenti rientrerà nei limiti di cui all'art. 36 D. Lgs 117/207.

Art.4 – Patrimonio ed entrate

4.1 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate;

4.2 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

4.3 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali ad esempio: feste, spettacoli di intrattenimento, gite e viaggi, attività ludiche e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale ed in genere;

4.4 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente l'1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

4.5 Entro la data del 30 Marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 Aprile di ciascun anno per la definitiva approvazione;

4.6 Il Consiglio Direttivo nell'ambito del Bilancio documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art.6 D. Lgs. 117/17;

4.7 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo sentito il Comitato Etico, ovvero ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio predispone il bilancio sociale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli Associati entro il 30 Giugno;

4.8 Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore;

4.9 Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione;

4.10 Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.5 – Ammissione degli Associati

5.1 Sono Associati coloro che senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatto domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, approvano e rispettano lo Statuto gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione;

5.2 Può Associarsi qualunque persona fisica, persona giuridica o Ente non avente scopo di lucro o economico che aderisca alle finalità istituzionali del sodalizio, intendendo collaborare al loro raggiungimento ed accettando le regole adottate attraverso lo Statuto ed i regolamenti;

5.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e l'adesione allo Statuto ed ai regolamenti;

5.4 La quota associativa a cui all'atto dell'ammissione l'Associato s'impegna al versamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di Bilancio dall'Assemblea ordinaria, non può essere trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale inoltre non è rivalutabile e non può essere rimborsata;

5.5 È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, in merito all'ammissione;

5.6 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo motiverà la deliberazione negativa e ne darà comunicazione scritta all'interessato entro 30 giorni dalla domanda;

5.7 L'Interessato potrà, entro i successivi 60 giorni successivi al ricevimento della deliberazione motivata di rigetto, chiedere che sull'Istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione successiva. Avverso il rigetto dell'Assemblea non è ammessa altra opposizione salvo avanti l'Autorità Giudiziaria per i casi consentiti dalla legge;

5.8 Non è ammessa la figura del Socio temporaneo. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda nei modi suddetti, precisando:

- di aver preso lettura del presente Statuto e degli eventuali regolamenti;
- di accettare, senza riserve, i principi espressi nello Statuto;
- di condividerne gli scopi;
- di rispettare le norme regolamentari interne eventualmente stabilite per l'utilizzo delle strutture e dei beni dell'Associazione;
- che intende partecipare alla vita associativa;
- che si impegna al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'Associazione;

5.9 Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'ammissione;

5.10 Nel caso di richiesta da parte di minorenni, la domanda di ammissione deve essere controfirmata da chi ne esercita la potestà, che ne assume ogni obbligo relativo ed ogni diritto di voto in Assemblea.

Art.6 – Diritti e doveri dei Soci

6.1 Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle attività organizzate e promosse dall'Associazione;

6.2 Ogni associato, salvo i limiti di cui al punto 5.10, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti per l'elezione degli Organi statutari associativi nonché, se di maggiore età ha diritto di proporsi quale candidato per gli Organi dell'Associazione;

6.3 Ogni Associato, salvo i limiti di cui al punto 5.10, ha diritto ad esaminare i libri sociali, bilanci e rendiconti, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni, presso la sede dell'Associazione;

6.4 L'accesso avverrà attraverso esibizione cartacea di libri tenuti dall'Associazione, ovvero mediante messa a disposizione di postazione informatica per visualizzare i documenti in solo formato elettronico;

6.5 I Libri verbali del Comitato Etico dovranno essere richiesti direttamente al Presidente del Comitato Etico con PEC inviata allo stesso previa richiesta dell'indirizzo alla Segreteria dell'Associazione;

6.6 Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.7 – Recesso ed esclusione del Socio

7.1 La qualità di Socio si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo esclusivamente con delibera motivata per i seguenti motivi:

a) per morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto;

b) per aver perso i requisiti per l'ammissione;

c) perché non rispetti le regole statutarie, regolamentari e/o le delibere degli organi sociali;

d) qualora fomenti dissidi fra associati o provochi con il suo comportamento gravi danni all'Associazione;

e) qualora assuma comportamenti non corretti in sede di svolgimento del lavoro affidatogli;

f) per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

7.2 L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo posta raccomandata A/R o PEC. Avverso detto provvedimento l'Interessato potrà presentare motivata opposizione a mezzo PEC e/o raccomandata entro 30 giorni dalla comunicazione;

7.3 I motivi dell'opposizione saranno presi in esame dall'Assemblea per la rivalutazione del provvedimento al fine di valutare correttamente gli elementi a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il Socio interessato dal provvedimento si intende sospeso;

7.4 Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Affinché il recesso abbia valenza nell'anno in corso, esso deve essere comunicato al Consiglio direttivo dell'Associazione entro tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale;

7.5 I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione;

7.6 L'associato, escluso con provvedimento definitivo dell'Assemblea, non potrà più essere ammesso. L'esclusione diventa effettiva dalla annotazione sul libro Soci.

Art.8 – Gli organi dell'Associazione

8.1 Gli organi dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea dei Soci;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente.

8.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, pertanto non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività per l'Associazione, dietro presentazione di opportuna documentazione e lista delle spese, il cui rimborso dovrà essere deliberato e autorizzato dal Consiglio Direttivo o da una persona delegata.

Art.9 – L'Assemblea

9.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (over previsto); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione;

9.2 L'Associazione è altresì convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa;

9.3 L'Assemblea nelle forme di cui al punto 9.1 è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante:

a) avviso affisso nei locali della Sede sociale almeno 30 giorni prima

b) e/o avviso scritto da inviare agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

9.4 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo;

9.5 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, l'indicazione della sede ove si tiene la riunione e dell'orario prescelto;

9.6 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita;

9.7 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i due terzi degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la partecipazione di oltre un terzo degli aventi diritto al voto; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti;

9.8 Per l'Assemblea straordinaria che deliberi eventuali modifiche statutarie o la fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto ed in regola con il pagamento delle quote sociali ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

9.9 Per l'Assemblea straordinaria che deliberi sullo scioglimento dell'Associazione è richiesto almeno il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto ed in regola con il pagamento delle quote sociali;

9.10 Spetta alla competenza dell'Assemblea Ordinaria la delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto, nonché su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria. In particolare, sono compiti riservati all'Assemblea Ordinaria le seguenti questioni:

a) Nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Etico;

b) Nomina e revoca del Revisore legale se previsto;

c) Proposta di iniziative ed approvazione delle modalità e dei supporti organizzativi;

d) Approvazione del Bilancio consuntivo e laddove previsto del Bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;

e) Deliberazione sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

f) Decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

g) Approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) Approvazione dell'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o locali;

i) Deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

9.11 Spetta invece all'Assemblea Straordinaria:

a) Deliberare sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

b) Deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e, salvo quanto previsto per legge, sulla devoluzione del patrimonio residuo;

c) Deliberare sugli argomenti che siano ritenuti di sua competenza da parte del Consiglio Direttivo.

9.12 Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o in tutti i casi in cui l'Assemblea ritenga opportuno il voto segreto;

9.13 Ciascun Socio, salvo quanto previsto nel presente Statuto per i soci minori di anni 18, può intervenire all'Assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato ha diritto di esprimere un solo voto per sé ed uno solo per ogni associato a lui delegato;

9.14 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria potranno essere svolte in presenza o in videoconferenza, con decisione del Consiglio Direttivo ovvero con richiesta di almeno la maggioranza dei Soci dell'Assemblea in regola con il pagamento delle quote associative, e sono riassunte in un verbale che viene redatto in forma riassuntiva dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'Associazione. Con il voto della maggioranza dei presenti si potrà chiedere che il Verbale venga redatto in forma pedissequa.

9.15 Ogni Socio, in regola con il pagamento della quota, ha diritto di consultare i Verbali delle sedute e chiederne una copia.

Art.10 – Il Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati;

10.2 I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili;

10.3 Il Consiglio è composto da un minino di tre ad un massimo di sette membri e la determinazione del numero di Consiglieri spetta all'Assemblea;

10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volete che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei suoi membri;

10.5 La convocazione del Consiglio Direttivo avviene attraverso mail PEC contente ordine del giorno, inviata almeno 7 giorni prima dell'adunanza;

10.6 Alla prima adunanza del Consiglio, i consiglieri eleggono tra loro il Presidente, il quale nomina il Vice Presidente. Eventuali deleghe di responsabilità specifiche per gli altri Consiglieri, in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali, vengono

deliberate e verbalizzate alla prima seduta del Consiglio e salvo modifiche che avverranno in corso di mandato;

10.7 L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi dal Consigliere presente più anziano di età;

10.8 In apertura di ogni adunanza viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redigerà il verbale. Presidente – ovvero chi ne fa le veci – e Segretario nominato dovranno essere fisicamente presenti nella sede del Consiglio;

10.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche in modalità audio/video diffusa, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (esempio videoconferenza, teleconferenza, ecc.) purché:

a. Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, possa regolare lo svolgimento dell'adunanza e possa constatare e comunicare con certezza i risultati delle votazioni;
b. Sia consentito al soggetto verbalizzante (Segretario nominato) di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c. Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;

10.10 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri dell'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a solo qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dall'Assemblea. In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e provvede al loro coordinamento;

b) nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola l'Associazione;

c) redige e presenta all'Assemblea i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea;

d) delibera circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motiva il rigetto;

e) predispone le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

f) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

g) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

h) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

10.11 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della metà più uno dei consiglieri eletti ed il voto della maggioranza dei presenti;

10.12 Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano con strumenti di comunicazione a distanza;

10.13 I membri del Consiglio Direttivo decadono:

a) Per dimissioni. Le dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo devono essere inviate tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Presidente;

b) Per revoca, quando non esplichino più la funzione inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati con la presenza di almeno i due terzi di tutti i Soci dell'Associazione ed il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti;

c) Nel caso in cui più di un terzo dei propri membri eletti dia le dimissioni nel corso dell'anno e non sia possibile ricostituire il Consiglio entro 30 giorni dall'ultima dimissione;

d) Laddove a dare le dimissioni sia il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art.11 – Il Presidente ed il Vice Presidente

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e li presiede;

11.2 Il Presidente viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni, può essere rieletto;

11.3 Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea;

11.4 In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.12 – L'Organo di controllo ed il Comitato Etico

12.1 Nei casi in cui l'Associazione ne sarà richiesta per legge, nomina un Organo di Controllo che può coincidere con un Collegio Sindacale che ha incarico di revisione;

12.2 I compiti del collegio sindacale sono tra gli altri:
   a. Verifica la gestione contabile;
   b. Verifica la gestione della cassa;
   c. Verifica il riscontro tra le scritture contabili e la normativa in vigore;

12.3 L'Assemblea Ordinaria dei soci nomina i componenti dell'organo di controllo, nel numero minimo di un soggetto e massimo tre, che devono essere professionisti indipendenti e qualificati in grado di assolvere pienamente alla funzione, specificamente esperte nel settore economico, fiscale e giuridico;

12.4 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del codice civile e devono essere scelti tra le categorie di cui all'art.2397 co.2 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i requisiti ex art. 2397 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;

12.5 L'organo di controllo deve monitorare periodicamente la correttezza degli atti gestionali posti in essere dal Consiglio Direttivo, soprattutto in ipotesi di raccolta fondi e connesso impiego delle risorse e deve vigilare sulla trasparenza della gestione, sul rispetto dei fini istituzionali e sulla garanzia dell'impiego corretto delle risorse;

12.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo ed a tal

fine possono chiedere al consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

12.7 L'Organo di Controllo è garante nei confronti degli Associati e dei Terzi esterni all'Associazione (quali ad esempio i volontari, donatori, collettività in genere, enti pubblici, sovventori, ecc.) della regolarità dell'operatività dell'Associazione, del rispetto dello Statuto e del perseguimento dei fini associativi;

12.8 Il Comitato Etico è un organo facoltativo che l'Associazione può nominare per vigilare sul funzionamento degli Organi dell'Associazione e sull'indirizzo strategico ed istituzionale delle attività dell'Associazione. Il Comitato Etico ha la funzione di controllo sull'operato del Consiglio Direttivo ed ha il dovere di segnalare eventuali decisioni, non in linea con i principi dell'Associazione, all'Assemblea;

12.9 Al Comitato Etico deve essere prestata la massima collaborazione evitando qualsiasi comportamento ostruzionistico;

12.10 I membri del Comitato etico, per la loro esperienza e provenienza, devono garantire l'indipendenza, sia dagli interessi dell'Associazione in cui operano, sia nei confronti dei principali stakeholders dell'Associazione. In generale l'indipendenza è garantita da:

a. assenza di subordinazione o di vincoli gerarchici dei membri nei confronti dell'istituzione;
b. assenza di conflitti di interesse dei membri rispetto all'oggetto dell'Associazione;

12.11 Il Comitato etico è composto da minimo 5 e massimo 11 membri nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Il Comitato Etico deve essere composto da almeno un giurista, un economista, un esperto in temi etici e antropologici, uno psicologo e/o assistente sociale;

12.12 In particolare, tra i compiti del Comitato etico vi è:

a. Proporre e monitorare l'andamento di eventuali studi /o ricerche e/o progetti assunti dall'Associazione;
b. promuovere l'informazione e la formazione dei volontari e del personale dipendete dell'Associazione;
c. fornire pareri ed orientamenti nel caso di eventuali richieste specifiche, dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo;
d. verificare la copertura economica delle spese legate ai progetti proposti dal Consiglio Direttivo prima della loro deliberazione, ovvero valutare la eventuale sponsorizzazione ricevuta da soggetti terzi per i singoli progetti.

Art.13 – Bilancio dell'Associazione e Libri sociali

13.1 L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno;

13.2 Il Bilancio consuntivo dell'Associazione viene predisposto dal Consiglio Direttivo e viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato;

13.3 Il Bilancio consuntivo dell'Associazione comprende un rendiconto economico finanziario, uno stato patrimoniale ed una relazione delle attività svolte. Il Bilancio Sociale dell'Associazione deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione;

13.4 L'Assemblea di approvazione del Bilancio consuntivo dell'Associazione deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali nei quali il Consiglio Direttivo delibera che possa essere convocato entro e non oltre sei mesi;

13.5 L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali statutariamente previste;

13.6 Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

a) Il Libro Soci;

b) Il Libro Verbali delle Assemblee dei Soci;

c) Il Libro Verbali del Consiglio Direttivo;

13.7 I libri sociali correttamente predisposti devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Assicurazione dell'associazione e volontari

14.1 Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017;

14.2 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione;

14.3 L'Associazione previa approvazione con voto dell'Assemblea su proposta del consiglio Direttivo sentito il Comitato etico, si assicura per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art.15 – Scioglimento dell'Associazione

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea straordinaria;

15.2 L'Assemblea che delibera sullo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore ed il compenso allo stesso spettante per la sua attività. Essa delibera anche sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, nei limiti di cui al comma seguente;

15.3 Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e laddove costituito previo parere del Comitato Etico, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 D. Lgs. 117/2017;

15.4 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Art. 16 – Clausola compromissoria

16.1 Per la risoluzione di qualsiasi controversia insorta tra i Soci, così come per questioni connesse e conseguenti l'attività associativa, si applicheranno le norme in materia di Enti del Terzo Settore ed in particolare la Legge

106/2016 ed il D. Lgs. 117/2017 ovvero per quanto in esse non previsto il Codice Civile;

2 Ogni controversia dovesse insorgere tra gli Associati, gli Organi dell'Associazione e l'Associazione sarà esclusivamente devoluta al Tribunale di Bologna.

F.S. in Castel Guelfo di Bologna in data, 9 settembre 2022